

**Edizione di martedì 10 ottobre 2017**

## **DICHIARAZIONI**

**Nuovi principi contabili e riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali**

di **Federica Furlani**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Sovraindebitamento: il tribunale cede il passo all'OCC**

di **Massimo Conigliaro**

## **ADEMPIMENTI**

**Modello RLI: problemi con il software**

di **Raffaele Pellino**

## **AGEVOLAZIONI**

**Credito R&S in caso di modifica dell'esercizio sociale**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **ADEMPIMENTI**

**Gli obblighi comunicativi degli operatori finanziari**

di **Dottryna**

## DICHIARAZIONI

---

### ***Nuovi principi contabili e riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali***

di **Federica Furlani**

A decorrere da quest'anno il **quadro RV** del modello Redditi 2017 deve essere compilato anche per indicare la **differenza tra i dati di bilancio e quelli fiscali** che derivano dall'**adozione dei nuovi principi contabili nazionali OIC** pubblicati a fine 2016 a seguito delle modifiche introdotte al bilancio d'esercizio dal D.Lgs. 139/2015.

Come noto, tra le novità apportate è stata eliminata, dal 1° gennaio 2016, la possibilità di capitalizzare nell'attivo dello stato patrimoniale **le spese di ricerca e di pubblicità**, che pertanto non sono più deducibili a quote costanti in cinque esercizi (l'[articolo 13 del D.L. 244/2016](#) ha infatti eliminato dall'[articolo 108 Tuir](#) tale previsione) ma sono **costi di esercizio** deducibili per competenza ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#).

Lo stesso [articolo 13](#) del "Decreto milleproroghe" ha inoltre previsto che le rettifiche contabili operate in sede di **prima applicazione** di questi **nuovi principi contabili** non assumono rilievo ai fini fiscali e quindi la **deduzione dei relativi costi continua ad essere effettuata secondo i criteri applicati negli anni precedenti**: i costi di ricerca e sviluppo ante 2016, non ancora interamente dedotti, continuano pertanto ad essere dedotti in base alla precedente disposizione fiscale (in quote costanti).

Ipotizziamo una spesa di pubblicità di € 40.000 sostenuta e capitalizzata nel 2015, che nel bilancio relativo a tale esercizio è stata ammortizzata per € 8.000, riportando il valore netto di € 32.000

Al 1° gennaio 2016, non potendo essere qualificata ai sensi dell'OIC 24 come spesa di impianto ed ampliamento, è stata eliminata dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale e sono stati rilevati gli effetti sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2016 negli **utili portati a nuovo**.

Di conseguenza nel 2016, così come negli anni successivi fino al 2019, non vi saranno quote di ammortamento imputate a bilancio, ma, poiché dette spese continuano a seguire il "vecchio" regime di deducibilità, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli **esercizi 2016-2019** sarà necessario rilevare l'ammortamento fiscale con una **variazione in diminuzione** per € 8.000/anno.

Tale variazione andrà rilevata nel quadro RF, **rigo RF43, colonna 3**, del modello Redditi SC

2017, le cui istruzioni prevedono l'indicazione dell'“importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio”.

Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico			
<b>RF43</b>	1	2	3
		,00	8.000 ,00

Inoltre, sarà necessario compilare il **quadro RV Sezione I per riconciliare i dati di bilancio con quelli fiscali**, avendo cura di indicare nella casella del quadro RV1, denominata “IAS / D.lgs. 139/2015” di **colonna 3**, il **codice 3**, dedicato ai soggetti che evidenziano differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza dell'adozione dei principi contabili nazionali.

Nell'esempio prospettato, il **rigo RV1** sarà così compilato:

- in colonna 1 va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell'applicazione dei principi contabili;
- in colonna 4 va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili;
- le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate;
- in colonna 10 va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i nuovi principi contabili della voce di bilancio eliminata;
- nelle colonne 11 e 12 vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile;
- nella colonna 13 va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio		Cassa		IAS/D.lgs. 139/2015		Valore precedente	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		B.I.2 Costi di pubblicità				3		32.000	,00
		Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
RV1	Valore contabile	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
		Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
		10	32.000 ,00	11	,00	12	8.000 ,00	13	24.000 ,00

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Sovraindebitamento: il tribunale cede il passo all'OCC***

di **Massimo Conigliaro**

Dove è presente un **Organismo di Composizione della Crisi** non è possibile rivolgersi al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di sovraindebitamento. È questo l'importante principio stabilito dalla **Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, con l'Ordinanza 8 agosto 2017 n. 19740**, che offre una lettura della norma che non ha riscontro, attualmente, nei Tribunali. Finora, infatti, si è diffusamente ritenuto che il debitore possa scegliere se presentare l'**istanza di nomina** del professionista attestatore (definito OCC o gestore della crisi) presso il Tribunale – sezione Volontaria Giurisdizione ovvero in alternativa presso l'Organismo di Composizione della Crisi, laddove costituito.

In verità non era mancato inizialmente qualche provvedimento che anticipava la lettura oggi data dalla Corte di Cassazione: il **Tribunale di Siracusa**, ad esempio, con decreto n. 269/2016 del 18.1.2016 aveva **rigettato** un'istanza di nomina dell'OCC argomentando che nella medesima “*circoscrizione risulta costituito l'organismo di cui all'articolo 15 della L. 3/2012 con provvedimento del 26.11.2015 a cui l'istante può rivolgersi ai sensi dell'articolo 7 della legge citata*”, riferendosi all'organismo costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Successivamente, però, la **marcia indietro** su tale interpretazione è stata pressoché generalizzata.

Adesso l'Ordinanza della Cassazione può avere **effetti non di poco conto**.

È stato infatti precisato che nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da **sovraindebitamento** e di **liquidazione del patrimonio** di cui alla **L. 3/2012, articolo 6** e ss., l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'**articolo 15** assume un **ruolo centrale**, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di **specializzazione** giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di **organismi stabili** destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe **gravemente menomata** se si ammettesse l'affidamento *sine die* dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il citato **articolo 15, comma 9**.

“*Va da sé – si legge nell'Ordinanza n. 19740 – che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso “Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3?, contenuto dello stesso*

*citato comma 9, ma più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto **"con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15?, che abbiano "sede nel circondario del tribunale competente", ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.***

L'[articolo 15 della Legge 3/2012](#) prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli **enti pubblici** che diano adeguate garanzie di **indipendenza** e di **professionalità**. Non è pertanto possibile che l'organismo sia costituito da soggetti privati.

Gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagli **ordini professionali** degli avvocati, dei **dottori commercialisti** e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all'[articolo 22, comma 4°, lettera a\), della Legge 328/2000](#) sono iscritti di **diritto al registro degli OCC**, previa presentazione di una domanda. Alla data del 9 ottobre 2017 sono **132 gli Organismi** iscritti nel suddetto Registro.

Unitamente a tale domanda (e successivamente per le integrazioni) gli enti pubblici che costituiscono l'OCC devono presentare al Ministero della Giustizia l'elenco dei gestori della crisi del proprio organismo, comunicando i successivi aggiornamenti. Alla data odierna sono **4.837 i gestori della crisi** iscritti nel registro.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## ADEMPIMENTI

---

### **Modello RLI: problemi con il software**

di **Raffaele Pellino**

Ancora problemi con il **modello RLI** utilizzabile dallo scorso 19 settembre per la registrazione dei contratti di affitto e locazione. Con il rilascio della “**nuova**” **versione del software** di compilazione e di controllo (**2.0.2**) l'Agenzia delle Entrate ha cercato di porre rimedio alle **criticità** tecniche segnalate da numerosi operatori e intermediari sia nella versione RLI “*software*” che in quella “*web*”.

Così se al debutto del nuovo modello erano stati segnalati errori sul calcolo dell'imposta minima, corretti con la versione 2.0.1 del *software*, nei giorni scorsi se ne sono aggiunti altri di non poco conto. Come si legge dal sito delle Entrate i recenti interventi della versione 2.0.2 del *software* hanno riguardato i seguenti aspetti:

- l'aggiornamento della sezione (“E”) **canoni variabili** in relazione alla durata del contratto;
- l'aggiornamento dei messaggi e la gestione dei dati obbligatori in caso di “**adempimenti successivi**”;
- la modifica dei **controlli** in caso di opzione per la cedolare secca.

Operando delle simulazioni sul *software* pare che alcune di queste problematiche siano state effettivamente **risolte**. Tuttavia, nei giorni scorsi, L'UPPI (Unione piccoli proprietari immobiliari), nel comunicato stampa del 2/10/2017, ha segnalato che la compilazione della **sezione** relativa alla **cedolare secca** viene richiesta anche in caso di risoluzione del contratto di locazione “*sebbene il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 n. 55394 escludesse la possibilità di optare per la cedolare in sede di risoluzione, se non con riferimento alla disciplina transitoria*”. Possibilità questa che pare non sia stata ancora eliminata, così come altre problematiche collegate all'opzione della cedolare secca.

Ci si chiede a questo punto se siano dovute **sanzioni** per “ritardi” negli adempimenti quale conseguenza degli errori e inefficiente del *software*.

L'UPPI, con il suddetto comunicato, ha chiesto al Governo di non sanzionare i modelli RLI scartati per problemi tecnici dal 19 settembre fino al perfezionamento del *software*, permettendo quindi la **ritardata trasmissione telematica**. A questa richiesta si aggiunge quanto stabilito dall'[articolo 10, comma 2 della L. 212/2000](#) (Statuto del contribuente) secondo cui “*non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora ... il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa*”.

Per il momento l'Amministrazione **tace**, ma confidiamo nel buon senso delle istituzioni.

Seminario di specializzazione

## I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE: ASPETTI CIVILISTICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito R&S in caso di modifica dell'esercizio sociale***

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risoluzione 121/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del credito d'imposta per investimenti in **attività di ricerca e sviluppo** di cui all'[articolo 3 del D.L. 145/2013](#). In particolare, sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di **calcolo** dell'agevolazione nell'ipotesi in cui il soggetto che intende fruirne **modifichi l'ambito temporale dell'esercizio sociale**, rendendolo non più coincidente con l'anno solare.

Il documento di prassi ha preso come riferimento il **caso** di una società che **nel corso del 2015** ha anticipato la chiusura dell'esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, **due distinti periodi di imposta**:

- 1° gennaio 2015 – 31 agosto 2015 e
- 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016.

Le precisazioni hanno riguardato:

- la **determinazione** del *bonus* per il **primo periodo agevolato**;
- la **durata complessiva** dell'incentivo.

Ciò in osservanza del disposto del [comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 145/2013](#), secondo cui il credito di imposta in questione:

- spetta per gli investimenti effettuati a decorrere **dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020** – ossia per sei periodi d'imposta – ed
- è commisurato alle spese ammissibili sostenute **in eccedenza** rispetto alla **media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015**.

#### **Determinazione del primo periodo agevolato**

Nel caso ipotizzato, la risoluzione in commento ha affermato che il **primo periodo** di imposta di applicazione dell'agevolazione è quello compreso fra il **1° gennaio 2015** e il **31 agosto 2015**. In pratica, quindi, assumono rilevanza anche i periodi di imposta che vengono a determinarsi a seguito del **mutamento dell'ambito temporale** dell'esercizio sociale.

Ne deriva che la **media degli investimenti pregressi** va determinata considerando i periodi di



imposta – coincidenti con l'anno solare – **2012, 2013 e 2014**. Ciò significa che i costi ammissibili sostenuti tra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015 devono essere confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014. Per **omogeneità** rispetto alla durata del primo periodo di applicazione dell'agevolazione, la **media** va **ragguagliata** a otto mesi.

Sul punto, l'Agenzia precisa che coloro che hanno adottato “*soluzioni interpretative **difformi** rispetto a quella prospettata, ad esempio, considerando come primo periodo di imposta agevolato quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio di riferimento, i periodi compresi tra il 1° settembre e il 31 agosto degli anni 2012, 2013 e 2014), possono “recuperare” l'annualità presentando – ricorrendone i presupposti – una **dichiarazione integrativa**, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322”.*

### **Durata complessiva dell'incentivo**

Nel caso ipotizzato, l'**applicazione letterale** della norma porterebbe a ritenere che sia possibile accedere al beneficio per **sette periodi d'imposta**, anziché **sei** come dovrebbe, invece, essere. Difatti, la durata complessiva del *bonus* andrebbe dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2021, siccome l'**ultimo periodo** d'imposta agevolabile è quello in corso alla data del 31 dicembre 2021; nello specifico i periodi d'imposta interessati sarebbero:

1. 1° gennaio 2015 – 31 agosto 2015;
2. 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016;
3. 1° settembre 2016 – 31 agosto 2017;
4. 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018;
5. 1° settembre 2018 – 31 agosto 2019;
6. 1° settembre 2019 – 31 agosto 2020;
7. 1° settembre 2020 – 31 agosto 2021.

La risoluzione, però, ha affermato che ciò non è ammesso: l'**arco temporale** dell'agevolazione deve comunque corrispondere complessivamente a **sei periodi di imposta** (ovvero a 72 mesi).

Pertanto, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese, l'Agenzia ha precisato che, nella fattispecie ipotizzata, “*qualora si intendesse accedere all'agevolazione relativamente al **periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2021** (i.e., periodo in corso al 31 dicembre 2020), il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei **primi quattro mesi** (1° settembre 2020-31 dicembre 2020), **senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021**”.*

Va da sé che anche in tal caso la **media storica di riferimento** dovrà essere ragguagliata.



## ADEMPIMENTI

---

### ***Gli obblighi comunicativi degli operatori finanziari***

di **Dottryna**



Gli operatori finanziari sono obbligati a trasmettere talune informazioni richieste dall'Amministrazione finanziaria. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati trovano applicazione specifiche sanzioni.

Al fine di approfondire gli aspetti principali della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Sanzioni*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo individua i soggetti destinatari dell'adempimento e, quindi, sanzionabili in caso di violazioni.

L'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) sanziona l'**omessa trasmissione** dei **dati**, delle **notizie** e dei **documenti** richiesti ai sensi dell'[articolo 32, primo comma, numero 7, D.P.R. 600/1973](#), e dell'[articolo 51, secondo comma, numero 7, D.P.R. 633/1972](#).

Sono **destinatari** di tale disposizione sanzionatoria tutti quei soggetti, cd. **operatori finanziari**, nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria può richiedere la trasmissione dei dati, documenti e notizie di cui alle disposizioni citate.

Ai sensi dell'[articolo 32, primo comma, numero 7, D.P.R. 600/1973](#), e dell'[articolo 51, secondo comma, numero 7, D.P.R. 633/1972](#) le richieste di indagine finanziaria possono essere rivolte a:

- banche;
- società Poste italiane Spa;
- società ed enti di assicurazione;
- intermediari finanziari;
- imprese di investimento;
- organismi di investimento collettivo del risparmio;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie.

A queste ultime società può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di

interesse, di comunicare le generalità dei soggetti **per conto dei quali** esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese.

La norma sanzionatoria punisce non solamente l'**omessa trasmissione dei dati** richiesti, ma anche la **trasmissione di documenti incompleti o non rispondenti al vero**, nonché la **trasmissione dei dati oltre il termine previsto**.

Le **richieste** di cui ai citati [articoli 32, primo comma, numero 7, D.P.R. 600/1973](#), e [51, secondo comma, numero 7, D.P.R. 633/1972](#), nonché le relative **risposte** – anche se negative – devono avvenire esclusivamente in **via telematica**. Il termine fissato dagli uffici entro il quale gli operatori sono tenuti a rispondere non può essere inferiore a **trenta giorni** e può essere prorogato, su richiesta degli operatori stessi, in presenza di documentate ragioni che rendano particolarmente complessa o gravosa la trasmissione dei dati richiesti.

La stessa sanzione di cui all'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) si applica anche, ai sensi del successivo **comma 1-bis**, alle violazioni degli **obblighi di comunicazione** previsti dall'[articolo 7, sesto comma, D.P.R. 605/1973](#). Si tratta, in particolare, dell'obbligo gravante in capo agli operatori finanziari di rilevare e tenere in evidenza i **dati identificativi**, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi **rapporto** o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi **operazione di natura finanziaria** ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. L'esistenza dei rapporti (ovvero di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo), nonché la natura degli stessi, vengono comunicate all'**Anagrafe tributaria** ed archiviate in apposita sezione (cd. **Anagrafe dei rapporti**), con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari il rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi.

Infine, ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) la sanzione prevista dal **comma 1** si applica anche nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle **società ed enti di assicurazione** e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente **riscossioni e pagamenti** per conto di terzi ovvero **attività di gestione ed intermediazione finanziaria**, anche in forma **fiduciaria**, nonché all'**Ente poste italiane**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**